

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante: "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successime modificazioni, recante: "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio ai sensi dell'articlo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" di seguito: "codice dei Beni Culturali ;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il: "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21 recante: "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

Visto il D.L.1 marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell' art. 6 comma 1 *Il "Ministero per i beni e le attività cuturali e per il turismo"* è ridenominato "Ministero della Cultura";

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visto in particolare gli artt. 10 e 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

Visto in particolare l'art. 47 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n.169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell' interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art.12 del Codice;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 88 del 19 novembre 2020 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11 gennaio 2021 di costituzione della nuova Commissione Regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Visto il decreto di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott. Carlo Russo del D.S.G. 24 marzo 2021 rep. n. 216 registrato dalla Corte dei Conti al n. 1029 in data 12 aprile 2021;

Vista la nota della Conferenza Episcopale Italiana con prot. n. 98 del 08/07/2022 con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. per il bene denominato **"Fabbricato colonico"** situato a Fossombrone (PU) di seguito descritto, acquisito al ns. protocollo d'Ufficio il 08/07/2022 prot. n. 2634;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, ricevuto con nota prot. 12234 del 10/11/2022 dal quale si rileva **l'insussistenza dell'interesse storico - architettonico** del bene in esame: "Il fabbricato oggetto di verifica risulta in stato di abbandono in quanto lo stato di degrado è completamente compromesso da ritenerlo strutturalmente pericoloso infatti parte di copertura e solai di piano risultano crollati e l'edificio è attualmente inagibile. Si ritiene, che l'edificio, per lo stato di fatto in cui si trova attualmente, non presenta caratteristiche storico artistiche che motivino una formale dichiarazione di interesse ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004", proponendo l'adozione del provvedimento di verifica negativa di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice;



SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il medesimo parere di cui sopra dal quale si rileva che: "L'immobile non presenta interesse archeologico diretto, tuttavia, in considerazione della diffusa frequentazione antica del comprensorio territoriale, il potenziale archeologico è da considerarsi diffuso. Pertanto, si richiede che, per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., nel caso di interventi determinanti incisione di suolo il progetto sia preliminarmente sottoposto all'esame della Soprintendenza ABAP per le eventuali prescrizionidi competenza";

Visto il verbale n. 21 della Commissione del giorno 17/11/2022, dal quale risulta che è stata approvata a maggioranza la proposta di verifica negativa di interesse culturale del bene **"Fabbricato colonico "**situato a Fossombrone (PU) formulata dalla Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che il bene:

Denominazione Fabbricato colonico Comune Fossombrone

Provincia PU

Località Santa Maria della Valle Distinto al C.F. Foglio n. 55 part. 112

Confinanti Foglio n. 55 part.lle 9, 11, 13, 14

Proprietario Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di

Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola

non presenta interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

DELIBERA

- **Art. 1** il bene denominato "Fabbricato colonico" come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, non riveste interesse culturale ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
- **Art. 2** il bene, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.
- **Art. 3** Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
IL SEGRETARIO REGIONALE

Dott. Carlo Russo